



Comune di Camerino  
(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E  
RICOSTRUZIONE

DETERMINAZIONE

N.5/Serv.Urb.Ed.Ric. del 31-05-2018

N. 388 del Registro generale

Oggetto:

Affidamento incarico per resistere in giudizio avverso il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO CHE:

- a seguito di sopralluoghi venivano accertate difformità nella realizzazione dei manufatti di proprietà Giontella Giulia e Giontella Valeria situati in loc. Mecciano e distinti al F. 2, p.lla 17, sub 1, 2, 3, rispetto all'autorizzazione paesaggistica n. 389 rilasciata in data 15/04/2008 per "opere di restauro e risanamento conservativo, recinzione, strada privata ed area verde di pertinenza di un gruppo di edifici situati in loc. Mecciano f. 2, mappale 17, sub 1, 2, 3", ed al permesso di costruire rilasciato in data 22/07/2008 prot. 7919 per "lavori di restauro e risanamento conservativo con cambio destinazione d'uso parziale al piano terra da locali adibiti a magazzino a civile abitazione, nel fabbricato sito in loc. Mecciano e distinto al C.F. al foglio 2 mappale 17 subb. 1, 2, 3 e lavori di sistemazione esterna;
- in data 06/12/2013 veniva trasmessa la comunicazione di rigetto della domanda di sanatoria paesaggistica prot. 13925 del 03/12/2013, notificata alle richiedenti il cui contenuto si richiama integralmente;
- in data 19/12/2013 veniva emessa ordinanza di demolizione e ripristino n. 106;

VISTO il ricorso al TAR MARCHE n. 112/2014 proposto dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria con il quale è stata chiesta la sospensione dell'ordinanza di ripristino delle opere realizzate abusivamente in loc. Mecciano;

VISTO che con delibera di Giunta n. 17/2014 si è ritenuto doveroso resistere in giudizio avverso tale ricorso e quelli eventualmente aggiuntivi, relativi al medesimo argomento, in quanto non solo si ritiene di aver agito nel rispetto della legge, con correttezza e di aver eseguito tutti gli accertamenti necessari richiesti per la verifica degli abusi edilizi, ma nell'area grava un vincolo paesaggistico di cui al D.M. 31/07/1985 “ dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'alta valle del fiume Potenza nei comuni di Fiuminata, Sefro, Esanatoglia, Matelica, Pioraco, Camerino, Castelraimondo, San Severino Marche, Gagliole” e all'interno degli artt. 30, 36 delle NTA del PRG, ove sono previsti solamente interventi di restauro risanamento conservativo, mentre quelli realizzati in difformità rientrano all'interno della ristrutturazione;

VISTA la determinazione n. 112 reg. gen. del 28/02/2014 con la quale è stato affidato l'incarico all'avv. Ranieri Felici coadiuvato dalla Figlia Avv. Antonella Felici Bedetti per rappresentare e difendere il Comune di Camerino avverso il ricorso amministrativo in questione;

VISTA la sentenza del TAR Marche, Ancona, sezione I, n. 494/2016 che ha rigettato i ricorsi interposti dalle appellanti per l'annullamento;

VISTO il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria contro il Comune di Camerino avverso la sentenza del TAR Marche, Ancona, sopra citata;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 38 del 15/02/2018, con la quale è stato ritenuto doveroso resistere in giudizio avverso tale ricorso e quelli eventualmente aggiuntivi, relativi al medesimo argomento, in quanto il responsabile del servizio ha agito nel rispetto della legge, con correttezza ed ha eseguito tutti gli accertamenti necessari richiesti per l'emissione dell'ordinanza di ripristino.

RITENUTO pertanto dover ulteriormente resistere al CONSIGLIO DI STATO conferendo l'incarico allo stesso avvocato che ha difeso il Comune presso il TAR Marche;

ATTESO che la più recente giurisprudenza riconosce la legittimità degli incarichi fiduciari in merito agli incarichi legali per specifiche situazioni di difesa dell'ente;

TENUTO CONTO in ordine all'affidamento anche di quanto affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato nella sentenza 11 maggio 2012 n. 2730, che si è espresso in merito alla nota e controversa questione della configurazione giuridica degli incarichi professionali conferiti dalla P.A. agli avvocati del libero foro:

- che il conferimento da parte della P.A. ad un avvocato, di un singolo ed episodico incarico professionale di difesa legale, è da qualificare come prestazione d'opera professionale, e, pertanto, non soggiace alla disciplina recata dal D.Lgs. n. 163 del 2006, e, in particolare, dall'allegato II B del Codice dei contratti pubblici.
- che quindi il contratto di conferimento dell'incarico difensivo specifico, integra un mero contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* contratto di lavoro autonomo, che, in quanto tale, non è suscettibile nella nozione di contratto di appalto *ratione materiae* abbracciata dal legislatore comunitario
- che la scelta, di natura fiduciaria, che effettua un Ente pubblico nel conferire ad un avvocato un incarico difensivo, è, per vero, una scelta che non può farsi coincidere con la sola valutazione di un preventivo di spesa ovvero di un *curriculum*;

- che la valenza del rapporto fiduciario, quale imprescindibile presupposto della scelta del legale cui affidare la difesa giudiziaria da parte della P.A. rende difficile ricondurre, *sic et simpliciter*, tali incarichi sia alla normativa del Testo Unico sul pubblico impiego (art.7, 6° co., e s.m.i.), che a quella degli appalti pubblici.
- che nella difesa giudiziale per la peculiarità delle attività che il difensore deve porre in essere è connaturata l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto che ove questo venga a mancare l'art. 85 c.p.c. dispone che in corso di causa la parte possa revocare il mandato conferito al proprio difensore,
- che inoltre i termini di impugnazione previsti per la proposizione dei ricorsi amministrativi non sono conciliabili con l'attivazione di procedure selettive;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 15/02/2018 con la quale veniva deciso:

- 1) Di resistere in giudizio avverso il ricorso al CONSIGLIO DI STATO presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria per la riforma e l'annullamento della sentenza Tar Marche, Ancona, Sez. I, n. 494/2016, con la quale sono stati rigettati i ricorsi interposti dalle appellanti per l'annullamento;
- 2) Di dare atto che sarà compito del responsabile dell'Ufficio edilizia privata incaricare un legale esperto in vertenze amministrative, dietro presentazione di idoneo preventivo di spesa;
- 3) Autorizzare il responsabile del settore finanziario ad assegnare all'UTC la somma necessaria per l'incarico legale, negli importi risultanti dal preventivo che sarà richiesto dal responsabile dell'UTC.

VISTO il preventivo di spesa presentato Avv. Antonella Felici Bedetti, legale di Jesi esperto in pratiche amministrative, che ha già curato insieme al padre, avv. Ranieri Felici il ricorso al TAR Marche, per un importo pari ad euro 6.566,04 lordi (di cui al preventivo allegato alla presente) oltre alle spese per la domiciliazione per conto del Comune di Camerino nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato presso la collega avv. Nadia Berardi di Roma, viale Mazzini 73, per un importo pari ad euro 444,08 lordi (di cui al preventivo allegato alla presente) per un totale finale di **euro 7,010,12**:

RITENUTO pertanto opportuno affidare pertanto l'incarico al suddetto avvocato in quanto esperto in pratiche amministrative;

#### DETERMINA

- 1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2 Di affidare l'incarico per resistere in giudizio avverso il ricorso al consiglio di stato presentato dalle sigg.re Giontella Giulia e Giontella Valeria all'avv. Antonella Felici Bedetti con sede a Jesi (AN), viale della Vittoria 44/A, il cui preventivo di spesa ammonta a € 6.566,06 lordi, oltre alle spese per la domiciliazione per conto del Comune di Camerino nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato presso la collega, avv. Nadia Berardi di Roma, viale Mazzini 73, per un importo pari ad euro 444,08 lordi, per un totale finale di **euro 7,010,12**;
- 3 Di imputare la spesa al cap. 138.

La presente determinazione viene trasmessa in copia per quanto di competenza ai seguenti uffici:

- Settore finanziario;
- Servizio protocollo per affissione all'Albo.

Il Responsabile  
F.to MATTEI BARBARA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
01-06-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
MATTEI BARBARA